



COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO UNICO PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
E PRIVATO**



INDICE

Premessa

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Divieti

Art. 3 – Autorizzazioni

Art. 4 – Motivazioni per abbattimento di alberi

Art. 5 – Obblighi e prescrizioni particolari in caso di abbattimenti

Art. 6 – Alberi monumentali

Art. 7 – Interventi sul verde pubblico

Art. 8 – Nuovi impianti

Art. 9 – Altri elementi ed interventi per la tutela delle aree verdi pubbliche

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 10 – Cittadini e Associazioni

Art. 11 – Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

Art. 12 – Lavoro volontario

Art. 13 – Sanzioni

ALLEGATI

- **ALL. A. MODULO “RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO E POTATURE DEGLI ALBERI”**
- **ALL. B. ELENCO SPECIE VEGETALI PRESCRITTE O CONSIGLIATE**
- **ALL. C. INTERVENTI DI POTATURA: DEFINIZIONI E AVVERTENZE**
- **ALL. D. CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO AREA**



PREMESSA

1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei valori paesaggistici, ambientali ma anche culturali da tutelare, rivestendo un ruolo fondamentale nel mantenimento e miglioramento della qualità urbana complessiva.
2. Oltre ad avere un importante valore ecologico ed estetico-paesaggistico, il verde svolge anche importanti funzioni, dirette ed indirette, sulla salute pubblica, per esempio come elemento migliorativo del microclima e della locale qualità dell'aria, oltre ad influenzare positivamente le componenti psicologiche di chi ne usufruisce.
3. Le piante infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico, oltre a migliorare la stabilità dei terreni.
4. Il verde del territorio comunale, dai giardini alle aree verdi minori, dalle aree pubbliche a quelle private è sempre più sottoposto ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza. Inoltre, in molti casi si sono osservati comportamenti e situazioni che hanno evidenziato, da parte della componente antropica del territorio, scarsa attenzione e consapevolezza di tali valori, con il verde troppo spesso ridotto a semplice elemento estetico "di contorno".
5. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente nel comune e in conformità alle condizioni ambientali in cui questo si sviluppa.



Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento trova applicazione nell'ambito dell'intero territorio comunale di Vittuone, sia sul verde privato sia su quello pubblico.

Sono escluse le aree vincolate sottoposte alla tutela del Parco Agricolo Sud Milano.

1.2 Dal punto di vista della tutela di quanto esistente, sono pertanto protetti dal seguente Regolamento e rientrano in esso:

- a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 centimetri da terra, di almeno 60 cm
- b) gli alberi di altezza pari o superiore a 9 metri;
- c) gli alberi con più fusti dipartentesi dalla stessa ceppaia (policormici), con somma delle circonferenze di ciascun fusto misurata a 130 cm da terra che raggiunga i 120 cm.
- d) i filari, formati da essenze arboree di pregio, che seppur con dimensioni ed età inferiori a quelli sopra descritti, si sviluppano peralmeno 50 m di lunghezza o che rivestono una importanza storica, paesaggistica o naturalistica
- e) le siepi ed i nuclei arbustivi o arboreo/arbustivi continui di almeno 40 m. di lunghezza di particolare importanza ambientale e paesaggistica.

Art. 2 – DIVIETI

Esclusivamente in riferimento agli alberi e ai filari elencati nell'art. 1 è espressamente vietato, ad eccezione di interventi dettati da motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, dettati anche da eventi atmosferici di eccezionale entità al fine di evitare danni a cose o persone che possano creare danni anche patrimoniali all'Amministrazione comunale:

- a) abbattere e rimuovere gli alberi e arbusti di cui all'art. 1, senza preventiva autorizzazione da parte del settore tecnico;
- b) effettuare interventi di potatura che modifichino in modo sostanziale la struttura e la chioma, in particolare sono vietate potature che prevedano tagli di circonferenza maggiore di 15 cm, senza preventiva autorizzazione;
- c) procedere a capitozzatura (eliminare il cimale) o a scalvatura sugli alberi di cui all'art. 1 (ALLEGATO C);
- d) procedere a scavi, impermeabilizzare, compattare il terreno o ammassare materiali ad una distanza dagli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 inferiore al raggio di rispetto come da sottostante tabella, tranne in casi di giustificati interventi di utilità pubblica

CIRCONFERENZA DEL FUSTO	RAGGIO DI RISPETTO MINIMO
DA CM 30 FINO A CM 80	m 3
DA CM 80 FINO A CM 240	m 5
DA CM 240 FINO A CM 360	m 7
OLTRE CM 360	m 10

- e) spandere a terra sostanze nocive per le piante protette ai sensi dell'art. 1.
- f) utilizzare gli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari, recinzioni ed altro. È altresì vietato utilizzare gli alberi (tutti) del patrimonio pubblico per appendere cartelli o altri avvisi usando chiodi, viti o supporti che incidano e danneggino il legno;
- g) danneggiare le radici.



Art. 3 – AUTORIZZAZIONI

3.1 Chiunque abbia intenzione di abbattere o effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma o le caratteristiche essenziali delle piante protette ai sensi del precedente art. 1, deve richiederne autorizzazione alla Amministrazione Comunale allegando idonea documentazione fotografica ai fini dell'individuazione dei soggetti arborei interessati, e relazione prodotta da professionista esterno (agronomo o forestale) competente e qualificato.

La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'Ufficio Tecnico utilizzando l'apposito modulo riprodotto in allegato A.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di mancata comunicazione da parte degli uffici dopo tale periodo, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta (silenzio assenso).

L'autorizzazione ha una validità di anni due a partire dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte della Amministrazione Comunale.

Qualora l'autorizzazione, nella risposta da parte degli uffici, disponesse particolari condizioni (es. la ripiantumazione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi relativi dovranno essere eseguiti nell'arco dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione.

3.2 Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione:

- a) gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale;
- b) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria;
- c) gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose;
- d) gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi, orti e frutteti familiari;
- e) gli interventi in ambito agricolo connessi alle normali attività colturali o di gestione agraria.

In ogni caso, gli interventi sugli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose potranno essere attuati dopo avviso, anche telefonico, all'Ufficio Tecnico o alla Polizia locale, comunicando poi per iscritto entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento le ragioni che lo hanno determinato, allegando documentazione fotografica dell'albero/i all'Ufficio Tecnico.

Art. 4 – MOTIVAZIONI PER ABBATTIMENTO DI ALBERI

Potranno essere autorizzate gli abbattimenti di alberi descritti nell'art. 1 nei casi seguenti:

- a) le piante risultino essere oggetto di evidenti e documentate patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire pericolo per cose e persone;
- b) le piante risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo per cause naturali (es. vento, neve) o per cause antropiche (es. errate potature eseguite nel passato, ferite da automezzi, eccessivo costipamento del terreno);
- c) eliminazione di specie esotiche nell'ambito di un intervento di rinaturalizzazione;
- d) eliminazione di specie estranee al contesto, nell'ambito di interventi di ripristino storico;
- e) alberi siti a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici che possano causare danni alle proprietà di terzi con aggravio economico per l'Amministrazione comunale;
- f) diradamento del numero di piante eliminando quelle soprannumerarie se dichiarato dal parere di un agronomo;
- g) reale necessità di procedere a scavi o a drastiche modifiche della chioma che lesionerebbero gli



alberi in modo irrimediabile.

L'abbattimento degli alberi può essere effettuato tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre 31 marzo, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica, previamente autorizzati.

Art. 5 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI ABBATTIMENTI

L'Amministrazione Comunale, al fine di conservare gli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 può prescrivere determinati interventi e modalità di esecuzione degli stessi che il proprietario e l'esecutore materiale dei lavori dovranno adottare.

In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento è obbligatoria la piantumazione di almeno un esemplare della stessa classe di grandezza (vedi allegato B).

La piantumazione andrà effettuata all'interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi per cui è stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione. Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno della predetta area con alberi della stessa classe di grandezza a causa di situazioni oggettive e documentate, quali eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C., vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, situazioni di potenziale pericolo, ecc., potranno essere messi a dimora un adeguato numero di esemplari di una differente classe di grandezza, nella medesima area, secondo numeri e modalità preventivamente concordate con gli Uffici comunali. Se anche ciò non fosse possibile, viene disposta con onere a carico del richiedente la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 6 – ALBERI MONUMENTALI

Vige l'assoluto divieto di alterazione, abbattimento o danneggiamento di ogni parte degli alberi riconosciuti come "monumentali".

Qualunque intervento che prevede scavi, movimentazione terre, abbattimenti, potature, diserbi o concimazioni con prodotti non biologici sono tassativamente vietate ad una distanza inferiore a metri 15 m dal tronco.

In caso di violazione di tali vincoli, la legge n.10/2013 stabilisce che: "*salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000*". Inoltre, è applicabile l'articolo 635 del Codice penale che disciplina il reato di danneggiamento (pena dai sei mesi ai tre anni).

Art. 7 – INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO

Gli interventi colturali sul verde pubblico e le manutenzioni ordinarie del patrimonio arboreo di proprietà Comunale, effettuati da ditte specializzate delegate dall'Amministrazione Comunale, devono essere eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e concordati con l'Amministrazione Comunale.

Gli interventi di manutenzione del verde ricadenti nell'art. 1 del presente Regolamento ma facenti parte del patrimonio arboreo Comunale sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico, nel caso di abbattimenti di piante, queste dovranno essere sostituite con altre della stessa specie o della stessa tipologia, entro l'anno successivo all'anno di rimozione, tranne nei casi di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, luogo non adeguato alla varietà eliminata e in tutti i casi in cui vi sia intralcio o impedimento ai



sensi del vigente Codice della Strada.

Interventi di potatura, quando riconosciuti necessari, dovranno essere effettuati a regola d'arte, nel rispetto della forma e della struttura degli alberi, evitando capitozzature o altro snaturamento e compromissione della riconoscibilità e della salute della pianta stessa attraverso personale qualificato

Art. 8 – NUOVI IMPIANTI

8.1 Le nuove piantagioni e/o quelle di sostituzione e rinforzo da effettuarsi all'interno dei giardini pubblici, dei parchi urbani e lungo le piste ciclabili andranno effettuate di preferenza con essenze autoctone, appositamente coltivate e preparate per l'utilizzo previsto. Particolare attenzione andrà in tal senso posta alla preparazione dello scavo, alla presenza di adeguata zollatura attorno alla radice ed alla disponibilità di terreno superficiale non impermeabilizzato attorno alla nuova pianta, comunque non inferiore a m.1 di raggio attorno al fusto. Ogni nuovo esemplare dovrà essere adeguatamente sostenuto da apposito tutore, singolo o doppio a seconda delle specifiche situazioni. Ogni nuovo impianto dovrà essere seguito da immediata ed abbondante bagnatura.

8.2 Le nuove piantumazioni in aree pubbliche dovranno essere effettuate in idonei periodi dell'anno, ovvero tra ottobre e fine febbraio, in momenti di assenza di gelate o di nevicate (suoli innevati o ghiacciati).

Si dovrà prevedere la sostituzione di eventuali fallanze o di piante ormai evidentemente malate, spezzate o deperite per almeno i primi tre anni dall'impianto.

8.3 Nei giardini privati i proprietari potranno piantare le specie preferite, anche ornamentali esotiche, purché non tra quelle, per esemplari o specie (es. attraverso diffusione anemofila o impollinazione), ritenute invasive in grado di contaminare il territorio circostante né quelle a rischio fitosanitario inserite nei periodici elenchi regionali.

8.4 Sono vietate sul terreno pubblico nuove piantumazioni da parte di privati senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 – ALTRI ELEMENTI ED INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

9.1 Norme generali di comportamento.

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti.

Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

Qualsiasi azione volontaria e involontaria svolta nei confronti degli alberi, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Ufficio Tecnico comunale, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento.



9.2 Nelle aree verdi è vietato:

- a) arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
- b) estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortice erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive;
- c) scavare nel terreno e asportare la terra;
- d) lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
- e) rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
- f) appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
- g) versare sul suolo, sulla vegetazione sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- h) accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
- i) introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe)
- j) introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- k) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 10 – Cittadini e Associazioni

Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che leda i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato.

Il contributo dei cittadini si può esplicare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario

Art. 11 – Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

L'Amministrazione Comunale può incentivare la collaborazione dei cittadini in forma associata e privata per la realizzazione e/o la manutenzione e/o la gestione e la cura delle aree adibite a parco o parte di esse, giardini, verde a corredo di servizi pubblici, aiuole, fioriere, spartitraffico, spazi verdi, nei modi previsti negli articoli seguenti.

11.1 Affidamento: tali aree possono essere affidate ad associazioni no-profit, a singoli cittadini o gruppi di cittadini che ne facciano richiesta all'Ufficio Tecnico.

I soggetti interessati dovranno compilare e firmare apposito schema di convenzione di cui all'Allegato D e intervenire sulle aree secondo le modalità dettate dell'ufficio stesso.

Tutti i soggetti affidatari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione firmato e



nella rigorosa osservanza della normativa sulla sicurezza. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione stipulata di cui sopra. È facoltà dell'Amministrazione sciogliere la convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento. In questo caso ne verrà data comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata e senza indennizzo alcuno per i soggetti che avranno effettuato gli interventi.

11.2 Sponsorizzazione: le attività di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, possono essere svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in base al Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni vigente.

Art. 12 – Lavoro volontario

L'Amministrazione Comunale può ricorrere alle prestazioni di volontari per la cura, tutela e piccola manutenzione del verde pubblico, previo inserimento in un apposito elenco dei Volontari del Verde, a cui ci si può iscrivere liberamente compilando apposita domanda disponibile presso il Settore Tecnico e sul sito internet del Comune di Vittuone www.comune.vittuone.mi.it

Art. 13 – Sanzioni

13.1 Nel caso di interventi in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco è tenuto ad ordinare la sospensione lavori fino alla emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

13.2 Quando gli interventi in violazione delle norme del presente regolamento pregiudichino un interesse pubblico, il Sindaco può procedere all'annullamento dei provvedimenti autorizzativi rilasciati e all'applicazione delle conseguenti procedure sanzionatorie.

13.3 Se l'infrazione è commessa nell'ambito di un appalto pubblico da una ditta o impresa di manutenzione del verde, questa, oltre all'annullamento del contratto di manutenzione in oggetto, potrà altresì essere esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione Comunale per un periodo minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni, previo accertamento dell'infrazione da parte dell'Ufficio Tecnico ed a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione Comunale



DESCRIZIONE	SANZIONE	
	DA	A
Abbattere, incendiare, danneggiare, rimuovere o modificare in modo sostanziale la struttura e lachioma di alberi e arbusti di cui all'art. 2; o effettuare altre tipologie di danneggiamenti come da art. 4	€ 75,00	€ 450,00
Mancata piantumazione sostitutiva dell'esemplare abbattuto	€ 75,00	€ 450,00
Effettuare interventi colturali (es. piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale	€ 25,00	€ 150,00
Causare danni al patrimonio verde e alle strutture accessori	€ 25,00	€ 150,00
Arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;	€ 75,00	€ 450,00
Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive; scavare nel terreno e asportare la terra	€ 40,00	€ 240,00
Lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori	€ 60,00	€ 360,00
Rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna	€ 75,00	€ 450,00
Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetto di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica	€ 40,00	€ 240,00
Versare sul suolo, sulla vegetazione sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo	€ 75,00	€ 450,00
Accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate)	€ 25,00	€ 150,00
Introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe)	€ 40,00	€ 240,00
Introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale	€ 25,00	€ 150,00
Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	€ 60,00	€ 360,00



ALLEGATI

ALLEGATO A: MODULO DI RICHIESTA

Vittuone, li

Al Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Vittuone

Oggetto : **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO OD ALTRO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI ALBERI OD ARBUSTI PROTETTI**

Il/La Sottoscritt.....
residente nel Comune di
indirizzo.....
telefono/i.....
in quanto proprietario dell'area situata in Comune di Vittuone al seguente indirizzo
.....
ovvero distinta dai mappali n°..... foglio.....titolo

DICHIARA CHE INTENDE
(barrare con X la casella che interessa)

- INTERVENIRE IN GIARDINO CON POTATURA di n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie
.....
 - ABBATTIMENTO di n°..... alberi delle seguenti specie.....
 - ALTRO INTEREVENTO (specificare).....
di n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie.....
per il seguente motivo.....
 - INTERVENIRE SU AREA OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO CON POTATURA di
n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie.....
 - ABBATTIMENTO di n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie.....
 - ALTRO INTERVENTO (specificare)
- per il seguente motivo



Allega documentazione fotografica di tutti gli alberi esistenti, evidenziando altresì quelli oggetti di intervento.

PERTANTO NE RICHIEDE AUTORIZZAZIONE.

Lo scrivente dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento di cui all'oggetto e di impegnarsi a rispettare le disposizioni e le sanzioni che dovessero eventualmente derivarne.

Allo scopo poi di integrare le presente richiesta di autorizzazione, lo scrivente allega anche la seguente documentazione (facoltativo):

.....
.....
.....
.....

Firma



ALLEGATO B: ELENCO SPECIE VEGETALI PRESCRITTE O CONSIGLIATE

Vengono di seguito elencate le specie vegetali arboreo-arbustive da utilizzarsi per interventi sul suolo pubblico e, in via facoltativa, anche per le aree private.

In tal modo si intende assicurare o privilegiare le specie autoctone tipiche del paesaggio lombardo senza tralasciare gli elementi storici e culturali che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato anche da questo punto di vista il nostro territorio comunale.

Di seguito si riporta pertanto l'elenco delle specie arboree ed arbustive utilizzabili:

IN VIA OBBLIGATORIA per interventi in:

- aree pubbliche da sistemare a verde e attrezzate per la fruizione collettiva (giardini pubblici, campi gioco ricreativi, centri sportivi, ecc.);
- aree di pertinenza di edifici collettivi di proprietà pubblica in genere (edifici scolastici, per attività sociali e/o sanitarie, ecc.);
- impianti ed aree di proprietà pubblica (impianto di depurazione, aree attrezzate per il mercato ambulante, aree per la raccolta differenziata e/o lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, ecc).
- aree destinate ad ospitare filari di alberi lungo le strade.
- aree private sistemate a verde di superficie maggiore a mq. 2.000
- aree interessate da interventi di ripristino ambientale e di ingegneria naturalistica.

IN VIA FACOLTATIVA per interventi su:

- aree private sistemate a giardino
- giardini di edifici pubblici di rappresentanza
- aiuole e vasi, anche se di proprietà/gestione privata, per arredo di piazze e strade urbane.

Per i giardini privati o per verde pubblico ornamentale l'utilizzo di specie anche esotiche con finalità estetiche, non necessariamente comprese in questo elenco, si suggerisce in ogni caso di privilegiare possibilmente le specie ormai naturalizzate e comunemente impiegate nei giardini (es. Glicine, Mimosa, Magnolia, ecc.), tralasciando invece nuove specie esotiche e quelle maggiormente esposte a fitopatologie o a parassitosi.

Inoltre, come già ricordato all'interno del Regolamento, andrà invece evitato l'impiego di specie che, pur essendo già comunemente presenti nel paesaggio italiano, presentano un'elevata capacità di diffusione, tanto da divenire pressoché invasive (es. Ailanto, Fitolacca, Indaco bastardo ecc.).



Piante rampicanti

- Edera: *Hedera elix ed Hedera sp.* (possibile diverse varietà, anche a foglia screziata)
- Caprifoglio: *Lonicera sp.*
- Clematide: *Clematis sp.*
- Gelsomino: *Jasminum officinale, J. humile, J. Polyanthum*

Arbusti

- Biancospino : *Crataegus oxyacantha o monogyna*
- Rosa selvatica: *Rosa canina*
- Rosa serpeggiante: *Rosa gallica*
- Crespino: *Berberis vulgaris*
- Sanguinello: *Cornus sanguinea*
- Corniolo: *Cornus mas*
- Brugo: *Calluna vulgaris*
- Ginepro comune : *Juniperus communis*
- Pittosporo : *Pittosporum tobira*
- Melograno : *Punica granatum*
- Lantana : *Viburnum lantana*
- Pallon di maggio: *Viburnum opulus*
- Alloro : *Laurus nobilis* (attenzione: no *Prunus laurocerasus*)
- Ginestra: *Spartium junceum*
- Ginestra dei carbonai: *Cytisus scoparius*
- Ligustro: *Ligustrum vulgare*
- Agazzino: *Pyracantha coccigea*
- Agrifoglio: *Ilex aquifolium*
- Bosso: *Buxus sempervirens*
- Sambuco nero: *Sambucus nigra*
- Viburno: *Viburnum opulus*
- Spincervino: *Rhamnus catharticus*

Alberi di III grandezza (alberi con altezza a completo sviluppo >4 m. < 10 m.)

- Biancospino : *Crataegus oxyacantha o monogyna*
- Agrifoglio: *Ilex aquifolium*
- Ciliegio : *Prunus avium*
- Melograno : *Punica granatum*
- Albero di Giuda : *Cercis siliquastrum*
- Melo selvatico : *Malus sylvestris*
- Sorbo degli uccellatori : *Sorbus aucuparia*
- Frangola: *Frangola alnus*
- Alloro : *Laurus nobilis*
- Nespolo: *Mespilus germanica*
- Tasso: *Taxus baccata*
- Carpino bianco piramidale (per siepi): *Carpinus betulus var. Pyramidalis*
- Nocciolo: *Corylus avellana*
- Fusaggine: *Euonymus europaeus*
- Salicone : *Salix caprea*



Alberi di I e II grandezza (alberi con altezza a completo sviluppo tra 10 m. e 16 m. (II) e > 16 m. (I))

- Olmo comune : *Ulmus minor*
- Bagolaro : *Celtis australis*
- Acero campestre: *Acer campestris*
- Acero montano: *Acer pseudoplatanus*
- Acero riccio: *Acer platanoides*
- Ciliegio: *Prunus avium*
- Ontano nero : *Alnus glutinosa*
- Frassino : *Fraxinus excelsior*
- Noce: *Juglans regia*
- Tiglio nostrale: *Tilia platyphyllos*
- Tiglio selvatico: *Tilia cordata*
- Tiglio europeo : *Tilia x europea*
- Carpino bianco: *Carpinus betulus*
- Tasso : *Taxus baccata*
- Platano : *Platanus acerifolia e Platanus hybrida*
- Pioppo bianco : *Populus alba*
- Pioppo nero : *Populus nigra* (anche nella varietà “italica” piramidale o Pioppo cipressino)
- Pioppo tremulo: *Populus tremula*
- Pioppo grigio o gatterino : *Populus canescens*
- Salice bianco : *Salix alba*
- Salice delle rive: *Salix eleagnos*
- Salice rosso: *Salix purpurea*
- Gelso nero : *Morus nigra*
- Cerro : *Quercus cerris*
- Rovere : *Quercus petraea*
- Farnia: *Quercus robur*



ALLEGATO C - INTERVENTI DI POTATURA: DEFINIZIONI E AVVERTENZE

In ambiente urbano la potatura ordinaria si configura necessaria al contenimento dei disagi causati dalla interazione specifica tra le piante, gli uomini, le infrastrutture e al maggior disseccamento provocato dalle condizioni ambientali artificiali in cui le piante si sviluppano. Gli interventi di potatura di contenimento lungo le vie devono essere finalizzati a consentire il traffico veicolare e pedonale senza intralcio ed alla visibilità dei punti luce.

Gli interventi di potatura nell'ambito di parchi e giardini, sia pubblici che privati, devono essere svolti solo in via straordinaria, eccezionale e motivata. Dovranno comunque essere eseguiti con regolarità interventi volti alla eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto (potatura di rimonda).

Le potature dovrebbero essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 10 (eseguendo il taglio di ritorno) evitando interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a 15/20 cm.

Gli interventi dovrebbero essere effettuati:

1. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno dopo la caduta delle foglie, cioè quando è minore il rischio di malattie fungine e virali;
2. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (autunno/inverno); in tal senso si consiglia di evitare i periodi con temperature più rigide in cui la capacità delle piante di cicatrizzare le superfici di taglio è molto limitata;
3. interventi sulle branche morte, tutto l'anno.

Definizioni:

CAPITIZZATURA: Si intende per capitozzatura il taglio del fusto della pianta di grossa sezione (diametro > 10 cm), in modo da eliminare il getto guida.

SCALVATURA: Si intende per scalvatura il taglio di una branca principale o secondaria in grossa sezione (diametro >6 cm).

POTATURA DI RIMONDA: Consiste nell'eliminazione dei succhioni cresciuti sul tronco fino all'altezza delle branche principali dell'albero, dei rami morti e/o chiaramente invasi da agenti di carie, o parassiti di ogni tipo, dei rami spezzati ancora attaccati al fusto. Comprende altresì il taglio di ritorno fino alla prima branchetta di ordine inferiore dei rami spezzati o malati, il leggero sfoltimento dei rami e/o dei succhioni in soprannumero, l'eliminazione dei rampicanti spontanei (es. edera) dal tronco e dai rami dell'albero.

POTATURA DI SFOLTIMENTO: Consiste nello sfoltimento della chioma, asportando i rami più deboli, esili, incrociantisi con altri e/o in numero eccessivo rispetto al vigore della pianta.

La spalcatura delle gimnosperme va eseguita di preferenza durante il riposo vegetativo o in tarda estate al termine della crescita dei germogli. È vietato asportare, in ogni intervento, più di tre cerchi di rami vivi. È inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero.

POTATURA DI CONTENIMENTO: Consiste nell'eliminazione dei rami più esterni e/o nel raccorciamento tramite taglio di ritorno delle branche di ogni ordine in modo tale da contenere lo sviluppo della chioma entro limiti prefissati (es. distanza da confini).



ALLEGATO D - BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

(Art.16 Regolamento comunale del verde)

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI VITTUONE
E

.....
PER LA CURA E LA MANUTENZIONE
DELL'AREA SITA IN
.....

PREMESSO

1. che è sempre più necessario e non procrastinabile provvedere ad un'attenta gestione del verde comunale con interventi di mantenimento e presidio del territorio, finalizzati alla conservazione del verde stesso e al mantenimento di pulizia e decoro nelle aree pubbliche;
2. che vi è una seria intenzione da parte del Comune di Vittuone di volersi avvalere della cooperazione di associazioni no-profit e di singoli cittadini o gruppi di cittadini per la gestione ordinaria dei beni ambientali, al fine di coinvolgerli nella gestione e cura della cosa pubblica e promuovere lo spirito di appartenenza;
3. che il Sig. in qualità di
chiede di poter gestire e mantenere l'area verde sita in

CIO' PREMESSO

tra il Comune di Vittuone (concedente)

e

..... (concessionario)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Vittuone affida a
la cura e la manutenzione dell'area
come individuata in tinta verde nell'allegata planimetria.

2. TITOLARITA'

Titolare della presente convenzione è esclusivamente,
che non può trasferire ad altri soggetti gli obblighi ed i diritti ivi assunti.

3. DURATA

La presente convenzione ha durata

4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna alla cura ed al mantenimento dell'area in uno stato di pulizia e di decoro evitandone il degrado.

Si impegna inoltre a:

- segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale la presenza di particolari parassiti non conosciuti e



debellabili con le cure ordinarie;

- mantenere il libero accesso pubblico all'area e contribuire a mantenere un adeguato grado di sorveglianza segnalando all'Ufficio di Polizia Locale eventuali comportamenti impropri.

Qualsiasi intervento di riqualificazione (messa a dimora di nuove piante/cespugli o altro) dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale.

5. RESPONSABILITA' DEL CONCEDENTE E DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario libera il concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali infortuni a persone e cose che dovessero avvenire durante le fasi di cura e mantenimento dell'area o comunque riconducibili alle stesse.

6. SCADENZA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione scade il e potrà essere rinnovata

7. RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Il concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente, con decorrenza immediata, la presente convenzione

- a) Qualora il concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità preposte;
- b) Qualora il concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

Al concessionario è data facoltà di recedere dalla convenzione previa comunicazione anticipata di mesi

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice civile.

Letto, firmato e sottoscritto

Vittuone, lì.....

Comune di Vittuone

Concessionario